

MOBILITA' NEGLI STUDI PROFESSIONALI: E' QUESTA LA FINE?

Il [messaggio Inps n. 2761](#) del 21 febbraio scorso rappresenta l'occasione per riprendere il tema della "piccola mobilità" negli studi professionali e fare il punto della situazione.

Com'è noto la legge n. 223/1991 regola tempi, modalità e procedure di esperimento dei licenziamenti collettivi, nonché l'iscrizione dei lavoratori licenziati nelle liste di mobilità.

Parallelamente, la stessa norma, all' art. 8 comma 2 e 4, ed all'art. 25 prevede l'erogazione di specifici incentivi in favore dei lavoratori licenziati, tra i quali si ricorda l'agevolazione contributiva del 10% (al pari di quella degli apprendisti) sia nel caso di assunzione a tempo determinato (per 12 mesi), che indeterminato (18 mesi), senza dimenticare il beneficio economico mensile riconosciuto al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità.

È opportuno evidenziare che la normativa in oggetto, nella sua versione originaria, era rivolta ai lavoratori licenziati da imprese con più di 15 dipendenti. Il Legislatore, tuttavia, è stato costretto ad apportare modifiche al testo legislativo, allorché la Corte di Giustizia Europea a seguito della causa C-32/02, tra la CE e la Repubblica italiana, ha stabilito che l'Italia dovesse estendere la procedura protettiva dei licenziamenti collettivi anche ai datori di lavoro non imprenditori, e dunque anche agli studi professionali.

Un monito prontamente recepito con il d.lgs. n. 110/2004, con il quale il Legislatore si è limitato, però, a modificare la legge n. 223/1991 attenendosi fedelmente alle direttive di Bruxelles, e lasciando dunque inalterata la previsione secondo cui i benefici economici e contributivi sono riconosciuti unicamente in capo ai lavoratori licenziati da imprese con più di 15 dipendenti.

In altri termini, i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori beneficiano, dunque, della procedura protettiva dei licenziamenti collettivi, ma rimangono, tuttora, esclusi dai significativi benefici previsti dalla legge 223/1991.

In questo quadro, a sopperire il vuoto di tutela per la categoria di lavoratori in parola, è intervenuto il d.l. n. 148/1993 con cui il Legislatore ha esteso gli incentivi prima citati anche ai lavoratori licenziati da imprese sotto i 15 dipendenti e, in particolare, agli studi professionali tramite l'interpello n. 10 del 2011 presentato da Confprofessioni.

In realtà, si trattava originariamente di una misura emergenziale (valevole fino al 31 dicembre 1994) che, tuttavia, nei fatti è stata prorogata tramite decreti e leggi finanziarie fino al 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013, però, la legge finanziaria n. 228/2012 non ha prorogato i predetti benefici, escludendo quindi dal beneficio degli incentivi previsti dal d.l. n. 148/1993 i lavoratori licenziati da tali categorie di datori di lavoro.

Sulla scorta delle scelte effettuate dal legislatore, e nonostante le molteplici critiche piovute dagli operatori del mercato, l'Inps ha, per la parte di sua competenza, con le circolari n.

13/2013 e n. 150/2013, confermato la mancata proroga dei benefici contributivi, mettendo la parola fine alla “piccola mobilità”.

In questo solco, è del 21 febbraio scorso, il messaggio Inps (n. 2761), con cui l’istituto previdenziale, stabilisce il ritorno alla normativa ordinaria dettata dalla L. n. 223/1991, come modificata dal d. lgs. n. 110/2004, precisando che *“i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitano attività d’impresa - in particolare si tratta di studi professionali - non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto. L’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge 223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista.”*

Si tratta dell’ultimo di una serie di provvedimenti contrastanti, anche a livelli decisionali diversi, che contribuisce a rendere ancor più cervellotico il quadro regolatorio della “piccola mobilità” per i gli operatori del mercato del lavoro.